

r.g. 80271-1/14

sequestro giudiziario in corso di causa



Tribunale di Roma

Sezione Tribunale delle Imprese/Terza Sezione Civile

Il Giudice

sciogliendo la riserva, assunta all'udienza del 24/2/15;

letto il ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa e con richiesta di emissione del provvedimento inaudita altera parte, presentato in data 18/12/14 (avv.ti Luisa Melara e Alessandro Riccioni) da Villa Letizia Srl (attualmente in liquidazione, a quanto riferito) nei confronti di Vittorini Claudio, attuale intestatario dell'intero capitale sociale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, in cui la ricorrente, richiamato il giudizio di merito nei confronti di Vittorini Giuseppe, Vittorini Claudio e Vittorini Enrico per far accertare la nullità o l'inefficacia o l'inopponibilità o per l'annullamento, con conseguenti effetti restitutori, degli atti di trasferimento del 24/9/13 e del 14/11/14, aventi ad oggetto il capitale sociale di Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, nonché richiamato l'ulteriore giudizio di merito (n° 74018/14 Rg), al quale chiedevano la riunione, nonché richiamati i precedenti provvedimenti cautelari (con decreto e poi con ordinanza) adottati dall'intestato tribunale, instava per la sottoposizione a sequestro giudiziario dell'intero capitale sociale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, attualmente trasferito a Vittorini Claudio a seguito di donazione dal padre Vittorini con atto del 14/11/14 a rogito notaio Papi di Roma, sul presupposto della ricorrenza dei presupposti di legge, già in parte vagliati dal tribunale;

visto il proprio decreto 22/12/14 con cui, inaudita altera parte stante l'allegata urgenza, *“... visto il proprio decreto del 21/1/14, con cui, inaudita altera parte, era stato autorizzato il sequestro giudiziario del 100% delle quote di partecipazione detenute da Vittorini Enrico nella predetta Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl (rg. 3226/14); vista la propria ordinanza del 24/2/14 con cui, instaurato il contraddittorio, era stato confermato il provvedimento di sequestro con nomina del dott. Giorgio Russo a custode delle quote sequestrate; preso atto dell'ordinanza riservata del 10/11/14 (dott. Cardinali), con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda, proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale era stato*



introdotto il giudizio di merito a seguito di sequestro; preso atto dell'atto di risoluzione della donazione del 4/12/13 (da Vittorini Giuseppe al figlio Enrico) e del nuovo atto dispositivo a titolo gratuito (da Vittorini Giuseppe all'altro figlio Claudio) dell'intero capitale sociale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, il tutto come da atti a rogito notaio Papi di Roma del 14/11/14;" è stato " ... inaudita altera parte ...(sottoposto) ... a sequestro giudiziario, nei confronti del convenuto Vittorini Claudio, nato a Roma il 3/3/64 (cf VTTCLD64C03H501Z), ...(il)... 100% delle quote di partecipazione, da costui detenute, nel capitale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, con sede a L'Aquila, s.s. 80, n° 25B, frazione Preturo (cf e partita Iva 01882670662);... (è stato nominato)... custode il dott. Giorgio Russo, già a suo tempo nominato custode nel precedente procedimento cautelare; ... (è stata fissata) ... al 5/1/15 ore 12.00 l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, per provvedere, nel contraddittorio delle parti, a confermare, modificare o revocare il presente provvedimento;... (è stato fissato)... al 30/12/14 il termine perentorio per la notifica alle controparti del ricorso e del presente decreto. ..." (cfr. citato decreto);

letta la memoria di risposta del resistente Vittorini Claudio (avv.to Alba Torrese), il quale, sollevate varie eccezioni pregiudiziali, ha concluso nel merito per la revoca del provvedimento cautelare, prospettando l'acquisto a non domino delle quote in questione (cfr. memoria di risposta: " ... Si conclude, previa declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sequestro, per la sua revoca, anche per insussistenza dei presupposti di legge per la sua concessione, vuoi con riguardo al fumus che al petitum; in linea subordinata, per la revoca del custode nominato e per l'attribuzione della custodia dei beni a Claudio Vittorini che offre garanzie, maggiori di quelle della società ricorrente, in liquidazione, e si dichiara disposto a prestare cauzione, mediante accensione di ipoteca volontaria, su beni propri o di terzi e/o mediante pegno su partecipazioni di cui è titolare, per la somma che il Tribunale vorrà determinare, tenendo conto del valore dei beni in sequestro; in linea di ulteriore subordine, per la nomina a custode di primario professionista con curriculum nel settore sanitario: con espressa istanza di revoca del custode designato, che non offre sufficienti garanzie di imparzialità e terzietà. Con riserva di ogni diritto, ragione ed azione per danni. Con condanna della società ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., da determinare, e liquidare, per la fase cautelare, secondo equità. Con vittoria di spese";

letta la memoria di risposta del resistente Vittorini Enrico (avv.to Massimo Ranieri ed avv.to Gabriele Nuzzo), il quale concludeva nei seguenti termini: "... in via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dell'arch. Enrico Vittorini e per l'effetto disporre l'estromissione dal presente giudizio e da quello di merito; in ogni caso, previa declaratoria della propria incompetenza alla concessione della misura cautelare in corso di causa per essere incompetente a decidere la controversia nel merito in forza della clausola arbitrale contenuta nello statuto di Villa Letizia Srl, revocare il sequestro giudiziario concesso inaudita altera parte con provvedimento del 22 dicembre 2014, in via subordinata, revocare il decreto di sequestro giudiziario adottato il 22 dicembre 2014 e rigettare il ricorso avversario, per inammissibilità e comunque infondatezza dello stesso, per tutte le ragioni indicate in premessa; in via ulteriormente subordinata, in caso di conferma del sequestro, nominare custode della partecipazione il sig. Claudio Vittorini; in via gradatamente subordinata, in caso di conferma del custode nominato, dare mandato allo stesso affinché confermi nella carica di amministratore unico il sig. Claudio Vittorini";

letta la memoria di risposta del resistente Vittorini Giuseppe (avv.to Luigi Patricelli), il quale concludeva nei seguenti termini: "... dichiarare la nullità del decreto di sequestro giudiziario adottato il 23 dicembre 2014 e/o rigettare il ricorso avversario, per inammissibilità e comunque infondatezza dello stesso, per tutte le ragioni indicate in premessa; in via subordinata, in caso di conferma del decreto di sequestro giudiziario, determinare, ai sensi degli artt. 669 duodecies, 676 e 677 c.p.c., i poteri spettanti al custode. Con vittoria di compensi e spese";

sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 5/1/15 e sentiti in varie udienze i componenti della famiglia Vittorini (genitori e figli) per cercare di comporre bonariamente la controversia con l'apporto anche dei rispettivi procuratori;

dato atto che, nonostante i tentativi, non si è giunti ad una complessiva definizione dei rapporti interni al nucleo familiare;

lette le memorie depositate dalle parti e sentiti i procuratori all'udienza del 24/2/15;

osserva quanto segue.

Richiamato quanto su esposto, appare opportuno riportare, per quanto qui di interesse, il citato decreto 22/12/14, del seguente tenore letterale: "... *Premesso che in base all'art. 670, n° 1) c.p.c. "il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il*



possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea”, ” e che, ex art. 669 sexies c.p.c., “...Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, (il giudice) provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni”, si rammenta che l’adozione di questa misura cautelare richiede la coesistenza di due presupposti: la controversia sulla proprietà o il possesso di determinati beni e l’opportunità di provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.

Preliminarmente si rileva -si tratta di questione rilevabile d’ufficio- che la procedura è astrattamente ammissibile alla luce delle conclusioni rassegnate nel pendente giudizio di merito: domande di inefficacia o di nullità o di annullamento, con conseguente domanda restitutoria.

Dunque, in base alla prospettazione attorea, risulta adeguatamente soddisfatta la funzione strumentale del rimedio cautelare invocato rispetto alle conclusioni che verranno rassegnate nell’instaurando giudizio di merito: è pacificamente ammissibile il sequestro giudiziario anche nell’ipotesi di esperimento di azioni contrattuali (c.d. ius ad rem), con cui si chieda anche la restituzione del bene (quote sociali, nel caso di specie); infatti, ai sensi del citato art. 670 n. 1 c.p.c., possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni rispetto ai quali sia stata esercitata o debba essere esercitata un’azione di rivendica, di reintegrazione o di manutenzione, ma “... anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un’azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri” (cfr. Cass. 10333/93, in materia di azione di riduzione di donazioni da parte del legittimario leso, ma i principi di cui alla sentenza sono comunque di applicazione generale; Cass. 9645/94).

A questo punto, accertato il rapporto di strumentalità fra il provvedimento di sequestro giudiziario ed il futuro giudizio di merito, di cui -in base alla prospettazione attorea- il provvedimento cautelare serve appunto ad anticipare o a garantire il risultato pratico (cfr. Cass. 12595/91: “Poiché la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. è quella di assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisivo e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, il sequestro giudiziario ...”), si tratta di esaminare il merito della tutela cautelare invocata.

Il primo requisito riguarda l'esistenza di una controversia sulla proprietà o il possesso di un bene nel senso su indicato; al riguardo si rammenta che pacificamente le quote di partecipazione in società, che non siano incorporate in un titolo cartolare (azioni), ben possono farsi rientrare nella categoria dei beni mobili, come descritta residualmente dall'art. 812 c.c., perché senz'altro suscettibili di formare oggetto di diritti, secondo la definizione che dei beni in generale dà l'art. 810 c.c., e non si discute più sulla sottoponibilità a sequestro delle quote del capitale di Srl (cfr. art. 2471 bis c.c., ma già Cass. 6957/00).

Orbene, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e salvo ulteriore approfondimento nel giudizio a contraddittorio pieno, ritiene il Giudice non immeritevoli di positiva considerazione le deduzioni poste a sostegno della domanda cautelare.

Al riguardo valgono, mutatis mutandis, le argomentazioni svolte nel citato decreto 21/1/14 e nella citata ordinanza 24/2/14, atti da aversi qui integralmente richiamati.

In punto di fatto è schematicamente emerso che con atto del 24/9/13 (cfr. doc. 4) la Villa Letizia Srl, intervenuta all'atto in persona dell'allora amministratore unico Fiorucci Primo, ha ceduto, per il prezzo di 70.000,00 euro (pari al mero valore nominale), il 100% del capitale della controllata Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl a Vittorini Giuseppe (socio al 20% dell'odierna ricorrente); che, dopo la deliberazione assembleare del 22/11/13 di revoca del predetto amministratore e di conferimento del mandato per valutare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti del predetto Fiorucci e dell'azione di responsabilità nei confronti del socio Vittorini Giuseppe (cfr. doc. 11), il predetto Vittorini Giuseppe aveva trasferito gratuitamente al proprio figlio Vittorini Enrico il 100% del capitale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl (cfr. doc. 12); che medio tempore, in data 18/11/13, il predetto Vittorini Enrico aveva costituito una nuova società a socio unico, avente denominazione similare (P.O. Villa Letizia Srl) e stessa sede di quella (Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl) delle cui quote si tratta (cfr. doc. 13); che successivamente, immediatamente dopo la dichiarazione di inammissibilità, con ordinanza del 10/11/14, delle domande di merito, introdotte con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., a seguito del ricordato sequestro giudiziario 24/2/14 (cfr. doc. 19), con atto a rogito notaio Papi del 14/11/14 (rep. 130561, atto n° 42413) Vittorini Giuseppe e Vittorini Enrico hanno risolto, per mutuo consenso, l'atto di trasferimento del 4/12/13 del capitale sociale di Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, a socio unico (cfr. doc. 20), e con immediatamente successivo atto, sempre a rogito notaio Papi (rep. 130562, atto n° 42414), Vittorini Giuseppe, premesso di essere

titolare e possessore dell'intero capitale sociale su indicato e richiamate le vicende del sequestro 24/2/14, ha donato " ... con dispensa dalla collazione e dalla imputazione 'ex se' ai sensi degli artt. 737 e 564 c.c., al proprio figlio signor Vittorini Claudio che con animo grato accetta ed acquista la propria quota di partecipazione, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale della società denominata 'Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl', del valore nominale di euro 70.000,00 ..." (cfr. doc. 21). ...

... Peraltro anche la stessa prospettata, in via di subordine, azione di annullamento ex art. 2475 ter c.p.c. del primo contratto non appare manifestamente infondata, alla luce delle deduzioni della ricorrente sull'esistenza del conflitto di interessi in capo al vecchio amministratore, che ha ceduto al socio Vittorini Giuseppe l'intero capitale sociale della società controllata, società che consentiva di svolgere (in via indiretta) l'attività di impresa, e per un prezzo manifestamente basso, pari infatti al mero valore nominale del capitale sociale della controllata.

Detta situazione di conflitto era conosciuto da Vittorini Claudio, come emerge dallo stesso atto di donazione del 14/11/14, in cui è stato richiamato il provvedimento di sequestro del 24/2/14, ove si era dato conto dei motivi che avevano giustificato l'adozione del provvedimento cautelare. Inoltre non va dimenticato che Vittorini Claudio è socio di Villa Letizia Srl e che, come allegato dalla difesa della ricorrente, costui era stato in origine " ... sostenitore dell'azione legale intrapresa dalla società nei confronti del padre Giuseppe e del fratello Enrico" (cfr. odierno ricorso, pag. 29).

Appare pertanto evidente che il donatario non possa neanche configurarsi come terzo in buona fede ai fini e per gli effetti dell'art. 1445 c.c..

In conclusione le stesse argomentazioni a suo tempo poste a fondamento del sequestro 24/2/14 mutatis mutandis valgono, quanto al fumus boni iuris, anche in relazione al secondo atto dispositivo dell'intero capitale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, posto in essere da Vittorini Giuseppe questa volta in favore del figlio Claudio, previa risoluzione della precedente donazione all'altro figlio Enrico.

Per quanto occorrer possa, vista l'intervenuta risoluzione consensuale della prima donazione, valgono nei confronti di Vittorini Enrico ed in relazione all'atto dispositivo a titolo gratuito del 4/12/13 le argomentazioni a suo tempo svolte nella citata ordinanza 24/2/14, da aversi qui richiamate.

In relazione al secondo requisito (opportunità di provvedere alla custodia temporanea dei beni oggetto di controversia), è opportuna, allo stato degli atti ed alla luce del concatenarsi dei fatti su riportati, la necessità di evitare che possano essere posti in essere altri atti dispositivi delle quote sociali della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, con sede legale a L'Aquila, s.s. 80, n° 25/b (c.f. e partita Iva 01882670662) ovvero poste in essere operazioni straordinarie sul capitale, che possano incidere sulle partecipazioni sociali (cfr. ricorso introduttivo, in cui si parla di aumenti del capitale).

A tale riguardo si rammenta che non è necessario il requisito del periculum in mora, quanto invece quello dell'opportunità di provvedere alla custodia del bene, per la quale (Cass. 854/82) è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.

Il prospettato rischio che il convenuto Vittorini Claudio, visti i precedenti dell'intera vicenda, possa porre in essere altri atti dispositivi o comunque incidenti sul capitale sociale o sull'attività della predetta società, consente di emettere provvedimento inaudita altera parte, al fine di preservare l'utilità del provvedimento.

Tali essendo le risultanze di causa, il ricorso va accolto con decreto inaudita altera parte con conseguente sottoposizione a sequestro giudiziario, nei confronti del convenuto Vittorini Claudio, nato a Roma il 3/3/64 (cf VTTCLD64C03H501Z), dell'intero capitale sociale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, con sede a L'Aquila, s.s. 80, n° 25B, frazione Preturo (cf e partita Iva 01882670662).

La pendenza del procedimento ex art. 669 novies c.p.c., a margine del precedente provvedimento cautelare, non è di ostacolo all'adozione del presente nuovo provvedimento di sequestro giudiziario ed anzi, è proprio per la natura dichiarativa dell'invocato provvedimento ex art. 669 novies c.p.c., che è possibile, ricorrendone i presupposti di legge, l'adozione della nuova misura cautelare.

Allo stato non vi sono elementi ostativi, anche per motivi di economia processuale connessi alla conoscenza delle vicende della società, perché si proceda alla conferma della nomina del dott. Giorgio Russo come custode delle predette quote ...”.

Alla luce di quanto su esposto e vista la documentazione allegata nonché le deduzioni delle parti, ritiene il Giudice che non vi sono motivi per modificare le conclusioni del richiamato decreto 22/12/14, il cui impianto argomentativo, in relazione quanto meno al

verosimile annullamento del contratto 24/9/13 ed alla conseguente invalidità della donazione del 14/11/14, non risulta scalfito dalle deduzioni ed allegazioni delle parti resistenti.

Richiamati i precedenti a propria firma, da aversi qui integralmente richiamati in ordine alla verosimile sussistenza dei presupposti per l'annullamento del contratto 24/9/13 e quindi del successivo atto dispositivo a titolo gratuito, e dati per pacifici i fatti storici (triplice cessione delle quote: la prima del 24/9/13 fra Villa Letizia Srl, in persona dell'amministratore unico Fiorucci Primo, e Vittorini Giuseppe; la seconda del 4/12/13 da Vittorini Giuseppe al figlio Enrico e la terza, previa risoluzione della seconda, del 14/11/14 da Vittorini Giuseppe al figlio Claudio) posti a fondamento dell'odierno nuovo ricorso cautelare e ritenute irrilevanti le dinamiche familiari che possano aver determinato le iniziative qui in esame, va ribadito che la ricorrente Villa Letizia Srl (attualmente in liquidazione) è soggetto giuridico distinto e diverso rispetto ai soggetti che fanno parte della compagine sociale ovvero rispetto al capostipite e fondatore Vittorini Giuseppe; che la stessa è estranea, in quanto autonomo centro di imputazioni giuridiche attive e passive, da tutte le vicende personali, civili, fiscali e penali che possano interessare i singoli componenti della famiglia Vittorini e che sta agendo per tutelare, in quanto titolare dell'intero capitale sociale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, il proprio interesse a non vedersi definitivamente sottratta la partecipazione nella controllata.

Seguendo l'ordine delle eccezioni pregiudiziali sollevate da Vittorini Claudio, si osserva quanto segue.

La difesa del resistente Vittorini Claudio ha eccepito: l'incompetenza del Tribunale di Roma, quale giudice del merito e la nullità della misura cautelare adottata da giudice incompetente e non 'naturale'.

Preliminarmente appare opportuno riportare in estrema sintesi il susseguirsi delle fasi processuali: 1) a seguito di ricorso del 21/1/14, con richiesta di trattazione in giornata, (n° 3226/14 rg), è stato emesso in pari data decreto di sequestro giudiziario del capitale di Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl ai danni di Vittorini Enrico; 2) con successiva ordinanza del 24/2/14 il provvedimento è stato confermato, con sostituzione del custode, nominato nella persona del dott. Giorgio Russo; 3) non risulta proposto reclamo avverso detta ordinanza cautelare; 4) con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (riservato ai processi di competenza del Giudice monocratico) è stato introdotto il giudizio di merito a seguito dell'emissione della ricordata ordinanza del 24/2/14; 5) il Giudice dott. Cardinali, designato in base ai criteri tabellari di assegnazione delle cause in Sezione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso,



atteso che la decisione, involgendo la controversia il trasferimento di quote del capitale sociale di una Srl, era riservata alla competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese e quindi al Tribunale in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c. (cfr. ordinanza del dott. Cardinali); 6) è stato introdotto con citazione (rg 74018/14) un nuovo giudizio, nei confronti di Vittorini Giuseppe ed Enrico, di contenuto identico a quello inammissibilmente introdotto con ricorso; 7) questo nuovo giudizio, sulla base dei medesimi criteri oggettivi di assegnazione dei fascicoli all'interno della Sezione, è stato appunto assegnato a questo Giudice; 8) in data 14/11/14, a seguito dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e sulla ritenuta inefficacia del primo provvedimento cautelare, è avvenuta, previa risoluzione della precedente, la donazione delle quote da Vittorini Giuseppe al figlio Claudio; 9) a fronte di detto fatto nuovo, è stato introdotto un nuovo giudizio (n° 80271/14) con atto di citazione, contenente in epigrafe la richiesta di riunione ('con istanza di riunione ex art. 273 c.p.c.'), in cui i procuratori della società attrice, odierna ricorrente, hanno richiamato tutte le precedenti vicende sostanziali e processuali, ivi compreso appunto l'ultima donazione da Vittorini Giuseppe al figlio Claudio, ed hanno richiesto che si provvedesse alla "... previa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 273 o 274 c.p.c. in relazione al giudizio pendente dinanzi a codesto medesimo Tribunale, Sez. 3^a - Dott. Scerrato – nrg 74018/2014 ..." (cfr. conclusioni dell'atto di citazione e cfr. anche separata istanza per la trattazione urgente, sempre del 18/12/14); 10) con decreto del Presidente di Sezione del 19/12/14 veniva designato per la trattazione del merito questo Giudice "... attesa la connessione con il procedimento n° 74018/14 Rg ..." (cfr. nota di iscrizione); 11) contestualmente all'iscrizione del nuovo giudizio di merito (in data 18/12/14) è stato depositato il ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa, che qui ci occupa (n° 80271-1/14 Rg).

In ordine all'eccepita incompetenza del giudice del merito per previsione statutaria di clausola compromissoria (art. 23 St), ritiene il Giudice, rilasciato al giudizio di merito ogni approfondimento sulla portata della clausola e sulla natura dell'arbitrato, che in questa fase cautelare, come da pacifica giurisprudenza dell'Ufficio, sussiste la competenza funzionale a decidere del giudice allo stato investito della trattazione del merito.

Al riguardo va ricordato che, alla luce dell'art. 669 quater c.p.c., il giudice (attualmente investito della trattazione) del merito è funzionalmente competente ad adottare i provvedimenti cautelari invocati; quindi in ogni caso la competenza per i provvedimenti cautelari in corso di causa va determinata sempre e comunque in relazione alla pendenza del

giudizio di merito, a prescindere dall'esito (arg. ex art. 669 quater c.p.c.: "Quando vi è una causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa"), dando così prevalenza alla 'investitura' attuale della causa di merito e non all'astratta competenza a conoscere: vi è la previsione ex lege di una competenza funzionale, in materia cautelare, del giudice adito per il merito, a prescindere dalla sua effettiva competenza.

Pertanto, poiché la domanda cautelare è stata proposta pendente il giudizio di merito, il giudice adito è in ogni caso da considerare competente per la cautela, a prescindere dalla futura decisione sul giudizio di merito.

Del resto non va dimenticato (cfr. art. 669 quinquies c.p.c.) che la competenza degli arbitri, anche irrituali, a decidere su una determinata controversia non esclude la competenza del giudice ordinario ad emanare i provvedimenti cautelari anticipatori o strumentali alla decisione che sarà eventualmente rimessa al collegio arbitrale.

In tale contesto, a confutazione della possibile obiezione sull'inutilità di un provvedimento cautelare emesso da un giudice in ipotesi 'incompetente' per il merito in forza di clausola compromissoria -si usa per comodità la formula 'incompetente' pur non ignorando la distinzione da operare a seconda del tipo di arbitrato (rituale o irrituale) di volta in volta previsto nelle clausole statutarie-, va ricordato che l'art. 669 novies c.p.c. ricollega l'inefficacia del provvedimento cautelare, fra l'altro, alla sentenza di merito, che abbia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso, mentre nulla viene detto nel caso di provvedimento di rito; quindi un'eventuale decisione di 'incompetenza' non determinerebbe l'automatica inefficacia dell'eventuale provvedimento cautelare assunto.

Inoltre, anche a non voler ritenere applicabile il principio di cui a C. Cost. 223/13 a margine dell'art. 50 c.p.c. all'ipotesi di arbitrato irrituale, è innegabile che fino alla scadenza del termine per l'instaurazione del procedimento arbitrale e, una volta tempestivamente iniziato il procedimento arbitrale, fino alla sua definizione il provvedimento cautelare manterrebbe comunque la sua efficacia (cfr. art. 669, novies, 4° comma, n° 2, c.p.c.).

E' vero che in base ad altra opposta tesi -la competenza nel procedimento cautelare va determinata in funzione della competenza a giudicare nel merito e pertanto il Giudice della cautela deve pur sempre verificare in astratto la propria competenza a decidere in relazione all'art. 669 quater c.p.c. ed in relazione al pendente giudizio di merito- si eviterebbe il rischio dei possibili risvolti negativi ed abusi nel caso del c.d. forum shopping, ma l'interpretazione

letterale della normativa di riferimento, anche al fine di garantire l'effettività e rapidità della tutela cautelare, non può che portare alla riaffermazione dell'adesione alla prima teoria, come da pacifica giurisprudenza della Sezione.

In conclusione, deve essere riservato al giudizio di merito ogni approfondimento sulla sollevata eccezione pregiudiziale, dovendosi e potendosi in questa fase cautelare prescindere dalla problematica sollevata; quanto detto rende anche superfluo soffermarsi sulla constatazione, fatta dalla difesa del resistente Vittorini Claudio, della rilevata mancata produzione, in allegato alla citazione e/o al ricorso, dello Statuto di Villa Letizia Srl e sulla dedotta mancata possibilità offerta al Giudice di verificare la propria competenza a provvedere sulla domanda cautelare.

Verrà esaminata nel giudizio di merito ogni questione sulla rilevanza del comportamento processuale di controparte, stigmatizzato dalla difesa del resistente, anche in relazione all'art. 96 c.p.c., per l'asserita consapevolezza sull'esistenza della clausola compromissoria, già oggetto di eccezione nel giudizio n° 28142/14 rg (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), definito con ordinanza di inammissibilità.

Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza sulla violazione del principio del 'giudice naturale' precostituito per legge, asseritamente verificatasi per effetto dell'introduzione di un nuovo giudizio (n° 80271714 rg), di cui era stata richiesta la riunione al precedente (n° 74018/14) già assegnato a questo Giudice che a suo tempo aveva già emesso il primo sequestro giudiziario, è agevole osservare che: 1) l'introduzione del nuovo giudizio (n° 80271714 rg) si è resa necessaria, in base alla prospettazione attorea, per effetto del nuovo atto dispositivo del 14/11/14 (donazione delle quote sociali da Vittorini Giuseppe al figlio Claudio, previa risoluzione della donazione da Vittorini Giuseppe al figlio Enrico); 2) non risulta all'epoca contestata l'assegnazione a questo Giudice, avvenuta secondo i criteri tabellari da sempre applicati in Sezione, del giudizio di merito (n° 74018/14 rg) nei confronti di Vittorini Giuseppe ed Enrico, reintrodotta dopo la dichiarazione di inammissibilità di quello introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 3) gli artt. 273 e 274 c.p.c. codificano la necessità o la possibilità che, per ragioni di identità di cause o di connessione fra cause, venga derogato all'ordinario criterio di assegnazione delle cause, con l'ovvia constatazione che detta deroga, proprio in quanto prevista dal codice di rito in casi ben determinati (identità delle cause ovvero connessione fra le cause), rende 'naturale' e 'precostituito per legge' anche il giudice, cui viene affidata la trattazione della seconda causa.



Nelle note autorizzate la difesa del resistente Vittorini Claudio ha ulteriormente argomentato che “ ... Tutte le cause, promosse dalla Villa Letizia srl, introdotte con il patrocinio dei sunnominati difensori, e pendenti in questa sede, vengono assegnate, dal signor Presidente della III sez., quantomeno a far tempo dal novembre 2014, alla cognizione del dott. Scerrato, in violazione dei criteri tabellari, previsti dalla legge (art. 7 bis e 7 ter della legge sull’ordinamento giudiziario, RD 12/41) e delle direttive del CSM. Così dicasi per il giudizio di merito, inteso a sentir dichiarare l’estinzione del provvedimento cautelare, a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di merito (R.G. n. 3226/2014); così dicasi per l’atto di citazione, di cui è stata chiesta la notifica il 14 novembre 2014, da parte di Villa Letizia srl, contro Enrico e Giuseppe Vittorini (R.g. n. 74018 /2014); così dicasi per il presente giudizio (80271/2014) di cui è stata chiesta la riunione a quello, precedentemente iscritto al n. 74018 /2014, per asserite, quanto inesistenti, come di dirà, ragioni di connessione. ...”.

Al riguardo è agevole replicare che in base al codice di rito competente a decidere sull’inefficacia è il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 669 novies c.p.c.); quindi, essendo questo Giudice di turno ‘per la trattazione delle urgenze in giornata’ il giorno (21/1/14), giorno della presentazione del primo ricorso (R.G. n. 3226/14), ed avendo emesso il decreto di sequestro e poi l’ordinanza di conferma, a quanto sembra non gravata da reclamo, era competente a decidere sull’eccezione di inefficacia. Inoltre, essendo stata sollevata contestazione, il Giudice, in conformità a quanto previsto dal secondo comma, ultima parte, dell’art. 669 novies c.p.c., ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale (cfr. doc. 23 di parte ricorrente: ordinanza 24/11/14), che ha confermato la Sezione (I3) e lo stesso Giudice per la decisione di merito con decreto del 15/12/14: il tutto in piena aderenza al codice di rito.

Per quanto riguarda la designazione nella causa n° 74018/14 rg, notificata a metà novembre del 2014, si dovrebbe provare, in base a conferente e circostanziata allegazione, che la causa è stata assegnata a questo Giudice in violazione dei criteri oggettivi tabellari da sempre applicati in Sezione e che la stessa dovesse spettare ad altro Giudice della Sezione, peraltro neanche indicato: in attesa di specifiche allegazioni e soprattutto prove sul punto, si può procedere oltre.

Per quanto riguarda, con riferimento al cautelare che qui ci occupa (80271-1/14 rg), l’assegnazione a questo Giudice della causa di merito (n° 80271/14 rg) per connessione con la precedente causa n° 74018/14 rg, pendente già da metà novembre ed in cui non si faceva



riferimento alla donazione del 14/11/14, oggetto invero della nuova causa n° 80271/14 rg, è sufficiente richiamare il citato art. 274 c.p.c. ed il potere che il codice di rito riconosce al Presidente di Sezione, viepiù se si considera che il secondo atto di citazione ‘conteneva’ il primo, anche nelle conclusioni, con l’aggiunta del fatto nuovo costituito dal nuovo atto dispositivo del 14/11/14; quindi, trattandosi di atti dispositivi strettamente collegati in base alla prospettazione attorea, il provvedimento ex art. 274 c.p.c. non appare, contrariamente a quanto eccepito, errato o contrario al codice di rito e tale da viziare, in una valutazione deliberativa tipica di questa fase, il successivo provvedimento cautelare o la successiva procedura.

Del resto anche la tesi sull’acquisto a non domino, di cui si dirà, parte dall’ipotesi dell’invalidità del primo atto dispositivo del 24/9/13 (da Villa Letizia Srl a Vittorini Giuseppe), per cui è necessario accertare la natura e la validità anche di questo primo atto, a giustificazione della rilevata connessione.

Per quanto riguarda le iniziative asseritamente prese dalla difesa della controparte con l’organo amministrativo precedente ovvero per la sostituzione dell’attuale, è evidente che non è questa la sede per gli eventuali accertamenti, così come non lo è per quanto riguarda le osservazioni del resistente sulle scelte processuali della difesa della società attrice.

Alla luce delle superiori osservazioni non si può, a prescindere da ogni altra considerazione connessa alla natura del presente procedimento cautelare, dar corso alla “ ... richiesta di rimessione alla Corte costituzionale del disposto dell’art. 7 bis del RD n. 12/1941, come modificato dalla L. 11/2007, nella parte in cui ha previsto che, “*salvo il possibile rilievo disciplinare*”, la violazione delle regole tabellari non determina la nullità dei provvedimenti adottati. ...”, apparendo -a detta della difesa del resistente- che “ ... La violazione dei principi di precostituzione, terzietà, imparzialità e indipendenza del giudice, previsti nell’art. 25 della Carta Costituzionale, è, nella presente fattispecie, manifesta ...” (cfr. note autorizzate)

Si può ora procedere all’esame delle doglianze di merito.

La difesa del resistente Vittorini Claudio, richiamata l’azione attorea finalizzata alla restituzione delle quote, ha rilevato la buona fede del predetto Vittorini Claudio, avente causa dal padre Giuseppe per effetto del richiamato atto di donazione del 14/11/14.

Al riguardo nella memoria di risposta è stato dedotto che, fin da prima dell’ordinanza 10/11/14 del dott. Cardinali di inammissibilità della domanda di merito introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., era stato sottoscritto in data 24/10/14 fra tutti i soci di Villa Letizia Srl



un patto di famiglia che, finalizzato a porre termine ai contrasti fra i familiari e a procedere alla divisione del patrimonio familiare, aveva appunto natura transattiva e funzione di contratto quadro per la definizione dei futuri assetti patrimoniali dei soggetti interessati; che in particolare era stata prevista l'assegnazione dei beni in due parti: ad una (costituita dalle sorelle Loretta e Letizia) era prevista l'assegnazione degli asset di natura prevalentemente immobiliare, mentre alla seconda (costituita dai fratelli Enrico e Claudio) l'assegnazione degli asset di natura prevalentemente aziendale, fra cui le quote di partecipazione al capitale sociale di Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl; che "... il trasferimento delle partecipazioni per cui è causa a Claudio Vittorini, da parte del padre Giuseppe, nasce, ab origine, in un contesto in cui appare indiscutibile, in primo luogo, l'atteggiamento del dante causa (padre dei quattro figli), interessato a preservare l'attuazione del patti, da lui non voluto ma accettato pur di addivenire alla pace familiare. A ciò aggiungasi che, alla luce del patto di famiglia, chiunque fosse titolare della partecipazione in Presidio ospedaliero, si era obbligato a trasferire la proprietà proprio al ramo maschile (formato da Claudio ed Enrico). ... la radice giustificativa prima del trasferimento dal padre al figlio Claudio delle partecipazioni per cui è causa si inserisce nella scia di quanto precisato nelle premesse del patto di famiglia ..." (cfr. memoria di risposta); che, in tale contesto la posizione del resistente Vittorini Claudio era connotata da assoluta buona fede, che invero, dall'iniziale adesione alla proposizione del primo ricorso cautelare, aveva assunto una posizione ispirata proprio all'attuazione del ricordato patto di famiglia ed in quest'ottica andava letta l'intestazione delle quote a seguito del contestato atto dispositivo del 14/11/14; che da un punto di vista giuridico, ammesso e non concesso che l'originario atto di acquisto fra Villa Letizia Srl e Vittorini Giuseppe (cessione, oggetto del giudizio n° 74018/14 rg) fosse dichiarato invalido, questo fatto "... non risulta di per sé idoneo a travolgere l'acquisto (in ipotesi) a non domino di Claudio Vittorini delle partecipazioni in PO Villa Letizia Srl, realizzato in esecuzione di un più ampio, diverso accordo quadro, che contemplava anche impegni per conto di terzi ..." (cfr. memoria di risposta) e che "... Quando il sig. Claudio Vittorini ha acquistato il bene per cui è causa, ricorrevano, dunque, tutte le condizioni che rendevano plausibile la condivisione da parte del terzo (Villa Letizia Srl) i cui soci tutti (formali e sostanziali) si erano impegnati a conseguire il risultato già sopra evidenziato, coerente con il trasferimento a favore del sig. Claudio Vittorini dei beni mobili di cui trattatasi. In conclusione, la posizione del resistente sig.



Claudio Vittorini ben si giustifica anche sul piano astrattamente legale come coerente con la fattispecie delineata dagli artt. 1153 e 1381 c.c.” (cfr. memoria di risposta).

Punto di partenza è la disciplina codicistica, per poi individuare i presupposti astratti dell’acquisto a non domino e quindi la verifica in concreto degli stessi in relazione al caso che qui ci occupa.

Il dato normativo è costituito dall’art. 1153 c.c. il quale prevede, come disposizione di carattere generale, che “colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà” (1° comma),

E’ noto che nel caso di ‘acquisto a non domino’ si parla di ‘acquisto a titolo originario’ proprio perché chi acquista in buona fede il possesso del bene mobile e sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà non deriva il suo diritto dal proprio dante causa, che invero non ne è titolare, ma diviene titolare di un diritto nuovo, che sorge nel momento in cui si perfeziona la fattispecie acquisitiva (cfr. art. 1153, 2° comma, c.c.: “la proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente”).

Presupposti di tale fenomeno acquisitivo, tenuto conto della natura dei beni in oggetto (quote societarie), sono il possesso degli stessi in base alle norme che ne disciplinano la cessione, l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e la buona fede dell’accipiens al momento della consegna, buona fede da intendere come ‘sogettiva’, consistente nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto, ossia quello di Villa Letizia Srl, titolare dell’intero capitale sociale di P.O. Villa Letizia Srl.

Trasferendo nel caso concreto queste premesse in diritto, è necessario verificare se al momento della donazione del 14/11/14 da Vittorini Giuseppe al figlio Claudio, previa contestuale risoluzione della donazione del 4/12/13 dallo stesso Vittorini Giuseppe all’altro figlio Enrico (donazione oggetto del primo sequestro, ritenuto inefficace per effetto dell’ordinanza del dott. Cardinali) ricorressero tutti i presupposti su indicati.

Ritiene il Giudice, pur condividendo l’impostazione di partenza del resistente sul fatto che la buona fede si presume, che nel caso di specie gli stessi elementi di fatto, portati dalla difesa del resistente Vittorini Claudio a supporto della tesi sull’acquisto a non domino, conducano al risultato opposto.



Nella memoria di risposta e poi nelle note autorizzate si continua a richiamare il patto di famiglia e la decisione di attribuire al ‘ramo maschile’ (Enrico e Claudio) la parte propriamente gestionale, ivi compresa P.O. Villa Letizia Srl e Villa Letizia Srl, (quota B) e al ‘ramo femminile’ (Letizia e Loretta) la parte propriamente immobiliare (quota A); quindi, in buona fede -a detta della difesa- era entrato Vittorini Claudio in possesso delle quote di P.O. Villa Letizia Srl in attuazione del ricordato piano.

Peraltro, se così fosse e se il (primo) sequestro giudiziario era stato ritenuto ormai inefficace tanto da adottare atti dispositivi (cfr. ricorso ex art. 669 novies c.p.c. di Vittorini Giuseppe del 14/11/14), non risulta chiaro, nell’ottica appunto della professata buona fede, il motivo per cui Claudio, pacificamente a conoscenza del sequestro e di tutte le questioni sottese, avendo originariamente instato per la misura cautelare, abbia accettato la donazione delle quote, quando sarebbe bastato, proprio nell’ottica della ritenuta inefficacia del primo sequestro, mantenerne l’intestazione ad Enrico, visto che ai due fratelli doveva spettare (anche) P.O. Villa Letizia Srl e quindi l’intestazione del relativo capitale, e semplicemente richiedere al fratello Enrico la metà delle quote; quindi la contestuale doppia operazione (risoluzione della prima donazione ad Enrico e contestuale donazione a Claudio da parte del padre) appare ultronea ed in contraddizione con la tesi di partenza del resistente Vittorini Claudio.

In tale contesto, ricordato che Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl e Villa Letizia Srl sono soggetti giuridici differenti e che detti enti sono distinti dai soggetti che ne costituiscono la compagine sociale, non appare pertanto fuori luogo ragionevolmente ipotizzare, con ciò escludendo la buona fede di Vittorini Claudio, che, non potendosi escludere la presentazione da parte di Villa Letizia Srl di un nuovo ricorso cautelare nei confronti di Enrico in ‘sostituzione’ di quello interessato ex art. 669 novies c.p.c. dalla nota ordinanza di inammissibilità del dott. Cardinali del 10/11/14, si sia inteso procedere appunto, previa immediatamente antecedente risoluzione della prima donazione da Vittorini Giuseppe al figlio Enrico (cfr. numeri di repertorio e di atto) e senza che vi fosse ancora un formale provvedimento ex art. 669 novies c.p.c., ad un nuovo e differente atto dispositivo, non interessato da precedenti atti giudiziari, ed alla designazione di un nuovo intestatario delle quote, non interessato direttamente da precedenti atti giudiziari.

Il resistente Vittorini Claudio, alla luce della ricordata impostazione difensiva, non ha svolto altre deduzioni di merito sulla validità del contratto a ‘monte’, quello cioè fra Villa

Letizia Srl e Vittorini Giuseppe del 24/9/13, per cui è sufficiente richiamare il su riportato decreto 22/12/14, in cui si sono richiamati il decreto 21/1/14 (cfr. doc. 14 dell'odierna ricorrente) e l'ordinanza di conferma 24/2/14 (cfr. doc. 16 dell'odierna ricorrente) relativi al primo sequestro giudiziario.

In particolare nel citato decreto 21/1/14 è stato precisato che : *“...In punto di fatto è schematicamente emerso che con atto del 24/9/13 ... la Villa Letizia Srl, intervenuta all'atto in persona dell'allora amministratore unico Fiorucci Primo, ha ceduto, per il prezzo di 70.000,00 euro (pari al solo valore nominale), il 100% del capitale della controllata Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl a Vittorini Giuseppe (socio al 20% dell'odierna ricorrente); che, dopo la deliberazione assembleare del 22/11/13 di revoca del predetto amministratore e di conferimento del mandato per valutare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti del predetto Fiorucci e dell'azione di responsabilità nei confronti del socio Vittorini Giuseppe ..., il predetto Vittorini Giuseppe ha trasferito gratuitamente al proprio figlio Vittorini Enrico il 100% del capitale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl ...; che medio tempore, in data 18/11/13, il predetto Vittorini Enrico aveva costituito una nuova società a socio unico, avente denominazione similare (P.O. Villa Letizia Srl) e stessa sede di quella (Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl) delle cui quote si tratta*

Tanto premesso in fatto, come risulta dalla documentazione in atti, ritiene il Giudice che non appaiono manifestamente infondate le deduzioni di parte ricorrente sulla nullità del contratto del 24/9/13 (dalla società al socio Vittorini Giuseppe) e del collegato contratto di trasferimento gratuito del 4/12/13 (trasferimento a titolo gratuito dal socio Vittorini Giuseppe al figlio Vittorini Enrico) per illiceità della causa, alla luce dell'intento pratico perseguito e della realizzata spoliazione della società ricorrente del suo unico asset, attraverso il quale veniva indirettamente svolta l'attività sociale.

Peraltro anche la stessa prospettata, in via di subordine, azione di annullamento ex art. 2475 ter c.p.c. del primo contratto non appare manifestamente infondata, alla luce delle deduzioni della ricorrente sull'esistenza del conflitto di interessi in capo al vecchio amministratore, che ha ceduto al socio Vittorini Giuseppe l'intero capitale sociale della società controllata, società che consentiva di svolgere (in via indiretta) l'attività di impresa, e per un prezzo manifestamente basso, pari infatti al valore nominale del capitale sociale della controllata.

Detta situazione di conflitto non poteva essere ignota al socio Vittorini Giuseppe, come pure della iniquità, illogicità e dannosità della cessione per l'odierna ricorrente, anche alla luce della precedente lettera del 9/9/13 ..., in cui si definiva 'strategico' l'asset costituito dalla partecipazione nella Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl. ... ” (cfr. citato decreto 21/1/14).

Nella citata ordinanza di conferma del 24/2/14 è stato argomentato che “ ... Per quanto riguarda l'eccepito annullamento della cessione del 24/9/13, oltre a richiamare il contenuto del decreto 21/1/14, è sufficiente precisare che le deduzioni del resistente Vittorini Enrico si fondano sulla pretesa congruità del prezzo di cessione (70.000,00 euro, pari al valore nominale), ma è evidente, al di là dell'esattezza o meno del riferimento, operato dal resistente, alla sola valutazione effettuata ai valori del 31/8/12 in sede di conferimento del ramo di azienda da Villa Letizia Srl a Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl (cfr. doc. 5 di parte ricorrente) -il valore della partecipazione si dovrebbe invero determinare in relazione al complessivo valore di mercato della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl al momento della cessione del 24/9/13-, che la decisione dell'amministratore dell'epoca (Fiorucci Primo) di vendere l'intera partecipazione non risponde ad alcuna valida giustificazione a livello strategico ed economico, in quanto -da un lato- ha privato immotivatamente la ricorrente del controllo sulla società operativa, di cui perdeva la titolarità dell'intero capitale sociale, e -dall'altro- era finalizzato unicamente a favorire Vittorini Giuseppe, per consentire a costui di riprendere ciò che asseritamente era suo.

E' fuori discussione, come già esposto in decreto e come sostanzialmente confessato dai resistenti, che Vittorini Giuseppe (primo cessionario e poi cedente al figlio) fosse non solo consapevole del conflitto di interessi in cui versava l'amministratore unico, ma anche partecipe, proprio con il detto amministratore, dell'iniziativa volontariamente finalizzata a sottrarre a Villa Letizia Srl la partecipazione nella controllata e quindi a privarla di un asset strategico e di fondamentale importanza economica.

Allo stato non va dimenticato che, in base alle deduzioni sia di Vittorini Enrico che di Vittorini Giuseppe, la prima cessione sarebbe stata una reazione per fronteggiare ed anticipare il preteso colpo di mano di altri membri della famiglia, attuato con convocazione - da parte di costoro- del Fiorucci davanti a notaio per procedere all'asserito trasferimento delle quote.

Dunque dalle allegazioni dei resistenti appare emergere che, nell'allegato contrasto fra soci, il Fiorucci, aderendo alla posizione degli odierni resistenti, ha dimostrato di perseguire l'interesse di Giuseppe Vittorini, una delle parti in contrasto, a tutto discapito della salvaguardia degli interessi della società ricorrente, soggetto giuridico distinto dai singoli soci, la quale, a causa ed in conseguenza di questi contrasti familiari, si è vista spogliare della titolarità della partecipazione, a causa del contratto stipulato dal suo organo amministrativo. ...

... Non vi è dubbio che la ricorrente, in quanto lesa da detto contratto stipulato dal suo amministratore in conflitto di interessi, è pienamente legittimata a far valere la causa di annullamento e, conseguentemente, ad instare per la tutela cautelare.

Dunque già per la verosimile fondatezza della futura domanda di annullamento del contratto di cessione del 24/9/13 e della conseguenziale invalidità del successivo contratto a titolo gratuito del 4/12/13, il ricorso va accolto ed il decreto confermato. ...” (cfr. citata ordinanza 24/2/14).

La richiamata conoscenza dei fatti da parte di Vittorini Claudio, già originario istante del primo ricorso per sequestro, consentono di confermare quanto già argomentato nel decreto 22/12/14 sul fatto che costui non possa configurarsi come terzo in buona fede ai fini e per gli effetti dell'art. 1445 c.c..

Passando alle difese svolte dai resistenti Vittorini Giuseppe e Vittorini Enrico, si osserva quanto segue.

Si prende atto del fatto che l'atto di donazione del 4/12/13 (cfr. doc. 20 di parte ricorrente: atto a rogito notaio Papi del 14/11/14, rep. 130.561, atto n° 42.413), oggetto del primo sequestro e del primo giudizio, è stato risolto in data 14/11/14, ma è di tutta evidenza che si tratta di questione di merito, anche in considerazione del fatto che la misura cautelare è stata adottata nei confronti di Vittorini Claudio per l'invalidità derivata dell'atto di donazione in favore di costui, alla luce delle su richiamate argomentazioni di merito, contenute nel decreto 22/12/14.

In ogni caso valgono le superiori considerazioni in fatto e in diritto.

Per quanto riguarda la difesa di Vittorini Giuseppe, va ribadito che l'eccezione pregiudiziale di nullità del sequestro per incompetenza del giudice di merito è infondata alla luce delle superiori argomentazioni.



In ordine all'inesistenza sopravvenuta delle esigenze cautelari a seguito dell'accordo, denominato 'patto di famiglia' del 24/10/14, è evidente -i tentativi, falliti, di bonario componimento esperiti nel corso della procedura lo dimostrano- che il patto è stato risolto e comunque non è considerato vincolante dalle parti.

In ordine al merito il resistente richiama le difese svolte nel ricordato giudizio n° 326/14, definito con la citata ordinanza del 24/2/14, per cui è sufficiente richiamare tanto il decreto 21/1/14 (cfr. doc. 14 dell'odierna ricorrente) quanto, in particolare, l'ordinanza di conferma 24/2/14 (cfr. doc. 16 dell'odierna ricorrente) relativi al primo sequestro giudiziario, in cui, soprattutto nella citata ordinanza, si è motivatamente dato conto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della misura cautelare.

In conclusione il decreto 22/12/14 va confermato quanto al *fumus boni iuris*.

Le emerse e confermate conflittualità fra i membri della famiglia Vittorini consentono di ritenere sussistente l'esigenza -e non solo l'opportunità- di provvedere alla custodia temporanea delle quote sociali per cui è causa, al fine di evitare che possano essere posti in essere altri atti dispositivi delle quote sociali della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl ed al contestuale fine di consentire una corretta ed imparziale amministrazione delle stesse.

In ordine al *periculum*, anche a non voler prendere in considerazione il preteso accordo fra i fratelli Vittorini Enrico e Claudio -si prende atto (cfr. memoria di risposta) che la difesa di Vittorini Claudio ha parlato di illecita acquisizione del documento) e si conviene che lo stesso non risulta comunque sottoscritto da Vittorini Claudio-, è di tutta evidenza che la ricordata conflittualità e la stessa eccepita risoluzione del cd patto di famiglia rende necessaria la custodia delle quote nelle mani di un terzo, estraneo alla compagine familiare.

Il resistente Vittorini Claudio, in via subordinata, ha instato per la nomina quale custode delle quote in sequestro, anche offrendo cauzione ex art. 676 c.p.c..

Ritiene il Giudice che, essendo Vittorini Claudio amministratore della P.O. Villa Letizia Srl ed auspicando costui il mantenimento nell'incarico gestorio, appare necessario che la custodia sia affidata ad un soggetto diverso, per gli opportuni controlli ex art. 2476, 2° e 3° commi, c.c..

Allo stato, pur nel prendere atto delle critiche sollevate dalla difesa di Vittorini Claudio sull'operato del precedente custode, la cui nomina è stata confermata con il decreto 22/12/14 per la già acquisita conoscenza della realtà sociale, non vi sono -allo stato- concreti



motivi per dubitare dell'imparzialità e delle capacità professionali del nominato custode, che risulta aver agito nel solco di quanto delineato nella citata ordinanza 24/2/14.

Va pertanto confermato come custode dell'intero capitale sociale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, con sede a L'Aquila, s.s. 80, n° 25B, frazione Preturo (cf e partita Iva 01882670662) il dott. Giorgio Russo, viale Pasteur 77, Roma (tel. 06 59604689, fax 06 59638208), il quale, già eseguito il sequestro: a) provvederà ad esercitare i diritti sociali incorporati nella quota, partecipando alle assemblee della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, a seguito di richiesta di convocazione ovvero di autonoma convocazione (art. 2479, 4° comma, c.c.); b) informerà questo Tribunale dei fatti rilevanti per l'amministrazione della quota stessa, richiedendo, se del caso, le autorizzazioni, ritenute necessarie ovvero opportune, per il compimento di atti connessi all'esercizio dei diritti sociali, anche relativi al controllo dell'attività degli amministratori della società (art. 2476 c.c.); c) compirà, eventualmente previa autorizzazione giudiziale, gli atti necessari alla conservazione del valore del bene.

Al riguardo va ribadito, come si desume dall'art. 2352 c.c., cui rinvia l'art. 2471 bis c.c., a proposito della differente terminologia in materia di diritto di voto, che di regola spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario e che invece è solo esercitato dal custode, che il custode non è portatore di un proprio ed autonomo interesse rispetto alla partecipazione sociale, risultante dalle quote sottoposte a vincolo, ma è investito per legge della funzione di conservazione del bene nell'interesse di altri soggetti, cioè di coloro che saranno individuati all'esito del giudizio di merito come effettivi titolari delle quote stesse; quindi il custode, come risulta dall'art. 676 c.p.c., deve attenersi alle disposizioni del giudice che ha disposto la cautela.

Non va sul punto dimenticato che, stante la natura dei beni oggetto del vincolo, la funzione del custode è quella di conservare il valore della partecipazione, finalità perseguita considerando necessariamente la custodia in una dimensione attiva e non statica, con l'attribuzione al custode, sotto la direzione del giudice della cautela, di poteri e facoltà ricollegate alle azioni/quote sottoposte a vincolo.

Tali essendo le risultanze di causa, il ricorso cautelare va accolto con integrale conferma del decreto 22/12/14 e con conseguente sottoposizione a sequestro giudiziario, nei confronti del resistente Vittorini Claudio, nato a Roma il 3/3/64 (cf VTTCLD64C03H501Z),

dell'intero capitale sociale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, con sede a L'Aquila, s.s. 80, n° 25B, frazione Preturo (cf e partita Iva 01882670662).

In ordine alle spese si provvederà all'esito del pendente giudizio di merito.

Visto l'art. 670 c.p.c., in relazione agli art. 669 sexies, 2° comma, e 669 octies, 1° comma, c.p.c., nonché l'art. 676 c.p.c.;

p.q.m.

- ad integrale conferma del decreto ex art. 670 c.p.c. del 22/12/14, emesso inaudita altera parte su ricorso del 18/12/14 di Villa Letizia Srl, conferma il provvedimento di sequestro giudiziario, in favore della società ricorrente e nei confronti del resistente Vittorini Claudio, nato a Roma il 3/3/64 (cf VTTCLD64C03H501Z), dell'intero capitale sociale della Presidio Ospedaliero Villa Letizia Srl, con sede a L'Aquila, s.s. 80, n° 25B, frazione Preturo (cf e partita Iva 01882670662), con nomina a custode delle quote del dott. Giorgio Russo, viale Pasteur 77, Roma (tel. 06 59604689, fax 06 59638208), con i poteri meglio indicati in motivazione;
- rimette all'esito del pendente giudizio di merito la regolamentazione del regime delle spese;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 10/3/15

il Giudice

dott. Francesco Remo Scerrato

